

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

<p>COMMISSIONI RIUNITE (IV E XIII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> <i>Pag.</i> 1</p> <p>BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro delle partecipazioni statali</i> » 3</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 9</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Comitato pareri</i> » 11</p> <p>DIFESA (VII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 11</p> <p>ISTRUZIONE (VIII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 12</p> <p>LAVORI PUBBLICI (IX):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 13</p> <p>AGRICOLTURA (XI):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 18</p> <p style="text-align: center;"><hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/></p> <p>CONVOCAZIONI:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Mercoledì 7 aprile 1971.</i></p> <p><i>Affari costituzionali</i> (I) <i>Pag.</i> 20</p> <p><i>Affari interni</i> (II) » 22</p>	<p><i>Giustizia</i> (IV) <i>Pag.</i> 22</p> <p><i>Bilancio e Partecipazioni statali</i> (V) » 23</p> <p><i>Istruzione</i> (VIII) » 24</p> <p><i>Trasporti</i> (X) » 24</p> <p><i>Agricoltura</i> (XI) » 24</p> <p><i>Industria</i> (XII) » 25</p> <p><i>Lavoro</i> (XIII) » 25</p> <p><i>Igiene e sanità</i> (XIV) » 26</p> <p style="text-align: center; padding-top: 20px;"><i>Mercoledì 21 aprile 1971</i></p> <p><i>Finanze e tesoro</i> (VI) » 26</p> <hr style="border-top: 3px double #000; margin: 20px 0;"/> <p style="text-align: center;">GIUSTIZIA (IV) e LAVORO (XIII)</p> <p style="text-align: center;"><i>IN SEDE LEGISLATIVA</i></p> <p style="text-align: center; padding-top: 10px;">MARTEDÌ 6 APRILE 1971, ORE 17,15. — <i>Presidenza del Presidente della XIII Commissione lavoro e previdenza sociale, BIAGGI.</i> — Intervengono i Sottosegretari, per il lavoro e la previdenza sociale, Rampa, e per la giustizia, Pellicani.</p>
---	---

Disegno e proposte di legge:

Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524);

Cacciatore ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (903);

Coccia ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (966);

Allocca e Bernardi: Modifica al terzo comma dell'articolo 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario (1423);

Girardin ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1729).

Le Commissioni riunite cominciano la discussione sulla relazione Lospinoso Severini. Il deputato Pazzaglia rileva che l'esigenza più sentita in ordine al processo del lavoro è quella di garantire la rapidità dell'*iter*, ciò che richiede, piuttosto che modifiche delle norme procedurali, la riforma del vigente ordinamento giudiziario. Ciò premesso, soffermandosi sulla competenza, osserva che la formulazione dell'articolo 429 n. 3, secondo cui il giudice del lavoro applica le disposizioni del rito speciale ai rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, non è chiara e può provocare l'insorgere di frequenti questioni di competenza. Neppure la formulazione del n. 4 dello stesso articolo 429 è soddisfacente. Come fa supporre la stessa disciplina approvata in occasione del riassetto degli statali, in futuro anche il rapporto di lavoro degli statali sarà regolato dalla contrattazione collettiva. Ne consegue l'inopportunità dell'esclusione dei rapporti relativi ai dipendenti dello Stato dalla competenza del giudice ordinario. Ove si ritenga che questa esclusione sia imposta da riserve costituzionali di competenza, occorre avere il coraggio di esaminare se tali riserve si giustificano ancora o se sia necessario procedere a revisioni costituzionali.

Non ritiene realistica ed idonea ad accelerare lo svolgimento dei processi la soluzione prescelta dal Comitato ristretto quanto al rito. I termini sono sostanzialmente allungati rispetto a quelli ordinariamente previsti per le controversie davanti al pretore e allo stesso tribunale. Mancano, del resto, norme precettive che ne impongono in ogni caso il rispetto.

La scelta del pretore non garantisce la specializzazione del giudice del lavoro, soprattutto nelle piccole preture; e il notevole carico di lavoro delle preture farà sì che questi procedimenti dureranno più che presso i tribunali. Inoltre, va sottolineato che il pretore è spesso un magistrato alle prime armi. Passando a trattare delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, rileva che la scelta del tribunale, e non già del pretore, contrariamente a quanto stabilito per le controversie individuali di lavoro, dipende da due ordini di pressioni che, ammantandosi di ragioni apparentemente valide, in realtà, tendono ad affermare interessi che non sono meritevoli di considerazione. Si tratta, in primo luogo, della pressione degli istituti previdenziali e, in secondo luogo, di quella dei patronati e dei loro legali, che non vogliono perdere lucrose posizioni di monopolio con la distribuzione delle cause che la scelta del pretore comporterebbe. La litigiosità in materia dovrebbe ridursi ai sensi della riforma previdenziale 1969: viceversa, la norma che concede il ricorso all'autorità giudiziaria senza nemmeno adire le vie amministrative comporterà un negativo aumento della litigiosità. Sottolinea successivamente l'importanza, ai fini di una sollecita giustizia del lavoro, del tentativo di conciliazione, che bisognerebbe rendere obbligatorio e non meramente facoltativo. Circa l'arbitrato, solleva dei dubbi di costituzionalità ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione. Conclude ribadendo che le strutture attuali del processo non abbisognano di molte modifiche, mentre occorre riformare profondamente l'attuale ordinamento giudiziario per assicurare un processo del lavoro rapido e non costoso. Alla luce di tali considerazioni, la posizione del gruppo del MSI sulla riforma è non già di pregiudiziale contrarietà ma di critica costruttiva.

Il deputato Coccia osserva che molta strada si è fatta dal vecchio disegno di legge Gonella al nuovo testo del Comitato ristretto, che non è una novella qualsiasi, ma è qualcosa di quantitativamente e qualitativamente molto diverso, anche se non è ancora una completa riforma. Rileva che l'insoddisfazione diffusa nel paese circa l'amministrazione della giustizia nel campo del lavoro — nonostante alcune importanti sentenze che hanno efficacemente tutelato l'indisponibilità dei diritti dei lavoratori — rendeva necessaria un'organica e radicale riforma del settore. I progetti di legge in discussione sono stati presentati appunto al fine di riaffermare l'esigenza di una piena tutela giurisdizionale dei lavoratori, attraverso

una più completa attuazione dei principi costituzionali e di fondamentali esigenze di democrazia.

Afferma che il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto merita una valutazione sostanzialmente positiva, anche se il sistema è perfezionabile e sin da ora può essere migliorato attraverso l'approvazione di opportuni emendamenti.

L'attuale invecchiamento delle strutture giudiziarie imponeva di procedere anche ad una parziale modifica dell'ordinamento giudiziario, in modo da evitare che l'operatività delle nuove norme processuali venisse compromessa dall'inadeguatezza degli uffici. A tal fine il gruppo comunista aveva proposto di basarsi su sezioni specializzate a composizione prevalentemente « laica », mentre il Comitato ristretto ha indicato un'altra soluzione, in virtù della quale il giudice del lavoro in primo grado sarà il pretore ed in grado di appello il tribunale. Soluzione questa che non può non essere transitoria, essendo necessario riaffrontare il problema in occasione della riforma dell'intero ordinamento giudiziario.

Ritiene particolarmente importante il trasferimento al giudice ordinario della giurisdizione sulle controversie di lavoro concernenti i dipendenti di enti pubblici, non potendosi ritenere accettabile l'attuale giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, che il testo del Comitato mantiene in vita soltanto per i dipendenti dello Stato e degli enti locali territoriali. Restano salve le norme speciali concernenti i lavoratori agricoli.

Afferma che i termini previsti nelle nuove norme devono essere perentori, venendo altrimenti meno la rapidità del nuovo processo, particolarmente importante nelle controversie aventi per oggetto il credito del lavoratore subordinato. Rapidità che non vuol dire sbrigatività, ma che si basa, oltre che su termini perentori, sulla oralità del dibattito e sulla esecutività della sentenza pronunciata dal giudice di primo grado.

Sottolinea come i limiti con cui nel testo del Comitato viene circoscritto il ricorso all'arbitrato abbiano riparato ad una gravissima lesione del principio sancito dall'articolo 24 della Costituzione, che attribuisce a tutti il diritto di agire in giudizio a tutela dei loro diritti ed interessi.

Affermata l'esigenza di garantire al lavoratore un equo interesse sulle somme dovute-gli, tale da impedire che la svalutazione della moneta vanifichi la positiva conclusione della controversia giudiziaria, e ribadita la necessità di più ampi interventi per rendere con-

creta ed assoluta la regola della gratuità del giudizio nel settore in esame, richiama l'attenzione del Governo sulle vaste implicazioni che la riforma in discussione postula in ordine al potenziamento del personale, giudicante ed ausiliario, e delle attrezzature degli uffici cui verrà demandata la cognizione delle controversie di lavoro, preannunciando la presentazione di emendamenti anche a questo riguardo.

Conclude ricordando che pochi giorni or sono le segreterie delle tre confederazioni sindacali hanno espresso l'auspicio di una sollecita approvazione del provvedimento, previa introduzione di alcune modifiche che già figurano nel testo sottoposto dal Comitato alla Commissione, e che egli auspica sia rapidamente approvato, con ogni possibile miglioramento.

Il Presidente Biaggi rinvia il seguito della discussione alla seduta di giovedì 22 aprile alle ore 9,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,45.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

MARTEDÌ 6 APRILE 1971, ORE 10. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI.* — Interviene, per il Governo, il Ministro delle partecipazioni statali, Piccoli e il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Cattani.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI.

Il deputato Boiardi afferma anzitutto che i superati schemi gestionali della Montecatini e dell'Edison, derivati da una situazione di monopolio di rigida copertura doganale, si sono trasferiti nella Montedison, dando origine alla crisi attuale caratterizzata da una ingiustificabile dispersione delle risorse e dal venir meno del ruolo trainante che la chimica gioca nel contesto dell'intera economia italiana. Tale ruolo è riconosciuto anche dal Ministro delle partecipazioni statali, il quale però contemporaneamente riafferma il carattere privatistico della Montedison. A suo avviso occorre invece un intervento globale dello Stato proporzionato ai compiti e alle implicazioni di carattere sociale che sono caratteristiche della grande impresa moderna. Quanto alla localizzazione dei nuovi centri chimici,

stigmatizza la tendenza a riservare al Mezzogiorno gli impianti petrolchimici che, per il loro elevato rapporto capitale-addetto, non garantiscono i necessari livelli di occupazione; a suo avviso solo attraverso la diffusione della industria chimica secondaria e di quella manifatturiera, ad essa collegata, si può prevedere nel Mezzogiorno uno sviluppo organico collegato agli obiettivi della programmazione. A questo proposito rileva la poca chiarezza emersa dal dibattito circa i rapporti tra il piano chimico nazionale ed il progetto '80; a suo avviso, l'interpretazione data dal Ministro Piccoli del suddetto piano sancisce un effettivo cedimento alle pretese e agli obiettivi del grande capitale privato. Accennato alle due proposte fondamentali di soluzione dell'attuale crisi della Montedison (quella attribuita al ministro Giolitti di trasferire le azioni ENI ed IRI della Montedison al Ministero delle partecipazioni statali, e quella del partito comunista di scorporare la parte chimica passandola all'ANIC), sottolinea l'urgenza di un immediato intervento del potere politico che elabori un programma di rapida trasformazione della struttura della società e scelga la persona responsabile della esecuzione di tale programma.

Il deputato Scalfari, dopo aver accennato al senso di frustrazione provato dai parlamentari per lungo tempo privati di informazioni responsabili sulla vicenda della Montedison, chiede chiarimenti al ministro Piccoli circa il « funzionigramma » che si dice sia all'origine delle dimissioni dell'ingegner Girotti da vicepresidente della Montedison e che il ministro ha giudicato positivamente in rapporto all'auspicata ristrutturazione della società. Ricordate poi le dichiarazioni del presidente dell'ENI Cefis alla Commissione bilancio, secondo le quali la presenza dell'ENI nella Montedison è in funzione del controllo sull'attuazione degli accordi raggiunti in sede di commissione tecnica mista, si domanda come tali dichiarazioni si concilino con i compiti preminenti di gestione e non solo di controllo cui l'ingegner Girotti assolveva nell'ambito della Montedison.

Interrompendo l'oratore il Ministro Piccoli precisa che il vicepresidente Girotti non poteva avere nell'ambito della Montedison mere funzioni di controllo, rappresentando egli le partecipazioni statali.

Convenendo sulla funzione di gestione che la presenza delle partecipazioni statali assolve nella Montedison, il deputato Scalfari si domanda se sia utile che tale presenza sia esercitata attraverso l'ENI, considerati i conflitti

di interesse cui essa dà luogo specie per quanto riguarda la raffinazione. A suo avviso risponde meglio alla situazione la proposta del partito socialista di creare un nuovo ente di gestione per il settore chimico che giuridicamente assumerebbe una figura analoga a quella dell'ENI e dell'IRI. Correggendo il deputato Boiardi, ritiene che questa sia anche la posizione espressa dal Ministro del bilancio Giolitti. Quanto alla fase attuale della crisi della Montedison, invita il Governo ad intervenire in modo risolutivo, nominando alla guida della società una persona che abbia i più alti requisiti dell'imprenditore pubblico.

Il deputato D'Alema chiede anzitutto che il ruolo del settore chimico nell'ambito dell'intera economia nazionale sia chiaramente individuato anche in rapporto alle riforme portate avanti dal movimento dei lavoratori; solo in questo modo, a suo avviso, ci si può sottrarre alle limitazioni derivanti da un'impostazione meramente settoriale del problema. Rilevato che non basta una determinata natura giuridica a conferire ad un'impresa la sua funzione pubblica, si dice nettamente contrario alla creazione di una nuova *holding* come proposto dal partito socialista; il problema di un'organica gestione del settore chimico va a suo avviso risolto scorporando dalla Montedison la chimica per affidarla all'ANIC. Condivide le critiche ai progetti di taluni gruppi di concentrare l'industria di base nel Mezzogiorno riservando al nord l'industria chimica secondaria e conclude auspicando una definizione del piano chimico nazionale che tenga conto delle proposte e delle indicazioni avanzate dalle regioni.

Il deputato Colombo Vittorino, constatata la fondamentale importanza del settore chimico in un paese come l'Italia la cui industria è essenzialmente di trasformazione, e rilevato che proprio per ciò si rende necessario un imponente intervento statale non solo per l'industria chimica primaria, ma soprattutto per quella secondaria, si sofferma sulla situazione della Montedison che, caratterizzata dalla sua natura di società per azioni, ha fatto registrare la carenza della sua *leadership* privata, sicché oggi si trova in una grave crisi dirigenziale che pone problemi economici e produttivi prima che politici. In questa situazione, e tenuto conto della presenza nel settore sia della Montedison, sia dell'ENI, occorre individuare la dimensione ottimale, sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo, dei rapporti fra l'ENI e la società privata. Tale rapporto ottimale va ricercato mediante l'indispensabile accordo delle due aziende, al-

cune attività delle quali in prospettiva andranno scorporate, ma non per affidarle a società private.

A giudizio dell'oratore la soluzione del problema Montedison (nell'ambito della quale è innegabile la tendenza del Governo a potenziare opportunamente l'intervento della mano pubblica) va ricercata non con la nomina di un presidente avente le caratteristiche di un banchiere, ma mediante la gestione diretta attraverso l'ENI: una soluzione di questo tipo è resa indispensabile, al di là di valutazioni e concezioni politiche, dal fatto che il settore privato si è mostrato incapace di esprimere un personale dirigenziale efficiente, sicché il potere pubblico non può non intervenire in funzione supplente. Conclude rilevando che la soluzione da lui prospettata presuppone e richiede urgentemente la elaborazione e la messa in atto di un piano nazionale per la produzione petrolifera e chimica.

Dopo che il deputato Scalfari ha motivato le sue preoccupazioni di ordine politico in merito alla gestione della Montedison da parte dell'ENI, interviene il deputato Compagna, il quale constata che la sensazione, largamente diffusa nell'opinione pubblica, della mancanza di una volontà politica univoca del Governo per la soluzione dei problemi del settore è confermata dalla prudenza delle dichiarazioni rese al Senato dal Ministro Piccoli, e rileva che le preoccupazioni espresse circa una gestione ENI della Montedison hanno piena ragione di essere dato il tipo di azione economica che tradizionalmente l'ENI conduce. L'oratore aggiunge, concludendo, che, se è certamente urgente la soluzione dei problemi della Montedison essa implica preliminarmente che si definisca il piano chimico nazionale, si concluda e si renda di pubblica ragione l'indagine sull'attività della Montedison e si precisi la misura dell'impegno o i limiti del disimpegno della iniziativa privata nel settore.

Il deputato Mazzarrino, dopo aver ringraziato il Ministro per la sua chiara esposizione che ha già fornito risposta a numerosi interrogativi, fa presente che la situazione determinatasi nella Montedison non è imputabile tanto ad una crisi manageriale quanto alla mancanza di volontà dell'iniziativa privata di impegnarsi nel settore chimico, per indirizzarsi verso attività più immediatamente remunerative. In tale situazione lo Stato non può evitare di sostituirsi alla iniziativa privata carente, avendo di mira soprattutto la struttura (che non può non inserirsi nel piano chimico nazionale) e la poli-

tica della Montedison, che deve essere orientata e indirizzata dal Ministro delle partecipazioni statali.

L'oratore conclude invitando il Governo ad evitare una politica miope che per falsi scopi occupazionali tenda a tenere in vita a tutti i costi le piccole e medie aziende del settore, e ad imboccare invece coraggiosamente una strada che tenda alla produttività ottimale complessiva.

Il Ministro Piccoli replica, quindi, agli intervenuti al dibattito, dando atto anzitutto dell'ampiezza e responsabilità della discussione.

Premesso che alcuni dei quesiti propostigli riguardano problemi sui quali sarebbe necessario sentire il parere del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro Piccoli sottolinea l'opportunità di far partecipare alla definizione di un programma chimico nazionale gli altri Ministri interessati all'attività del settore.

Il Ministro introduce il suo intervento con alcune precisazioni statistiche, parte delle quali sono state oggetto della sua relazione alla Commissione Industria del Senato, tenuta il 1° aprile. Sulla base dell'ultima indagine disponibile (fine 1968), il Ministro Piccoli chiarisce che la produzione chimica italiana di base rappresenta il 55,9 per cento di quella totale e la produzione secondaria il restante 44,1 per cento: occorre tuttavia tener presente che il comparto primario ha registrato dagli anni cinquanta (quando rappresentava solo il 37 per cento della produzione un'espansione notevole, che è invece mancata al settore secondario. Chiarisce poi che la quota di mercato interno attribuibile ai gruppi chimici italiani è solo il 53 per cento del totale e proprio nel settore secondario la produzione dei gruppi esteri è di gran lunga prevalente. Sempre secondo dati relativi a fine 1968, il settore dei farmaci e dei cosmetici risulta coperto per il 72 per cento dai gruppi esteri e solo per il 28 per cento dai gruppi italiani. Le proporzioni sono del 64 e del 36 per cento per i detersivi e saponi, del 72 e del 28 per cento per i fitofarmaci, del 55 e 45 per cento per i coloranti e pigmenti e addirittura salgono al 100 per cento a favore dei gruppi esteri nel campo dei prodotti sensibili per fotografia.

Il Ministro proségue chiarendo che quattordici società, tra cui il gruppo Montedison, forniscono il 53,3 per cento del fatturato globale della produzione chimica, mentre il rimanente 46,7 per cento è distribuito tra il numero notevole di piccole aziende che operano par-

ticolarmente in settori marginali dell'industria chimica. Considerato però che il gruppo capofila, la Montedison, da sola ha avuto nel 1968 un fatturato di chimica di 885 miliardi, mentre la più piccola di quelle 14 società, la Càfaro, fattura per 11 miliardi, intorno al gruppo delle maggiori ruotano troppe piccole aziende che, in regime concorrenziale, tendono a soddisfare il fabbisogno del mercato interno italiano, senza tuttavia riuscirci.

Il Ministro Piccoli pone quindi in rilievo che la produzione chimica italiana è per il 94 per cento circa controllata dalla iniziativa privata, dato che l'unica grande azienda controllata dallo Stato, l'ANIC, alla fine del '68 fatturava solo il 5,1 per cento del complessivo, coprendo appena il 4,3 per cento del mercato interno. Alla stessa data il mercato interno coperto dalla Montedison era del 19 per cento, quello coperto da gruppi tedeschi del 12,5 per cento, quello coperto dai gruppi svizzeri del 6,5 per cento e quello coperto dai gruppi americani del 20 per cento.

Nel settore farmaceutico l'attuale struttura produttiva è costituita da oltre 1.000 imprese, delle quali solo 136 hanno dimensioni industriali e capitale nominale superiore ai 100 milioni di lire.

Delle 136 maggiori imprese operanti nel Paese ben 74 sono a partecipazione straniera, generalmente di controllo, e solo 62 hanno esclusivamente capitale italiano.

Una delle cause fondamentali della struttura molto frazionata dell'industria farmaceutica italiana, è, secondo il Ministro, la carenza di una legislazione sui brevetti, che assicuri una sufficiente tutela della proprietà industriale, dei procedimenti di fabbricazione e dei prodotti. Va segnalato, inoltre, l'inadeguato controllo degli organi pubblici e la forte presenza di imprese estere che in Italia si limitano al solo confezionamento di medicinali inventati all'estero.

Rilevato che il tasso medio di sviluppo, nel fatturato farmaceutico, negli ultimi anni è stato del 10 per cento e considerata la curva ascensionale, dovuta in larga parte alle spese mutualistiche, il Ministro ritiene che sia ragionevole proporsi come obiettivo la concentrazione delle imprese del settore, la integrazione dell'industria farmaceutica con l'industria secondaria, lo sviluppo della produzione di prodotti chimico-farmaceutici di base, l'avvio di un vasto programma di ricerca coordinato a livello nazionale, la introduzione di una moderna legislazione sui brevetti.

In questa prospettiva appare opportuno, soprattutto in vista della riforma sanitaria e

della incidenza che in questa riforma acquista l'approvvigionamento dei medicinali a costi ottimali, che le Partecipazioni statali acquisiscano poteri di controllo su di una azienda pilota che svolga una funzione mediatrice e di stimolo. La razionalizzazione del settore va comunque inquadrata nell'ambito della razionalizzazione di tutto il comparto chimico secondario.

Circa il rapporto fra il fatturato chimico ENI e il fatturato Montedison, il Ministro Piccoli precisa che i dati di bilancio di fine '69 danno un fatturato di oltre 900 miliardi alla Montedison e un fatturato di 201 miliardi all'ANIC. Scomponendo questi dati e riferendosi alla presenza sul mercato, si ha un 31 per cento della Montedison e un 13 per cento dell'ANIC nel settore delle materie plastiche e degli elastomeri, un 25 per cento della prima e un 4 per cento della seconda nelle fibre artificiali e sintetiche, contro un 30 per cento della SNIA Viscosa, un 37 per cento della Montedison e un 20 per cento dell'ANIC nei fertilizzanti.

In risposta ai quesiti sulla politica da seguire nel settore secondario, il Ministro afferma che la debolezza del comparto secondario non sta tanto nella percentuale con cui esso partecipa alla produzione globale quanto nella prevalente presenza di gruppi esteri, nello eccessivo frazionamento delle imprese, nell'assenza di ogni nostra attività industriale in alcuni settori produttivi. Un piano chimico nazionale deve operare per modificare questa situazione. Comunque occorre tener presente che operiamo in un paese ad economia di mercato, aperta sul piano comunitario e in certa misura anche mondiale. Il piano non può avere quindi carattere coercitivo, sicché sarebbe più realistico parlare di programmazione di intervento nei settori della chimica, piuttosto che di piano.

Le Partecipazioni Statali, precisa il Ministro, sono intervenute nella Montedison non per inserire l'azienda nell'ambito del sistema delle Partecipazioni Statali ma con l'obiettivo di potenziare la struttura produttiva a capitale italiano e per favorire un processo di razionalizzazione nel gruppo chimico più imponente del paese. Molto è possibile fare, attraverso la Montedison, nella razionalizzazione del comparto secondario, provocando anche fenomeni indotti sul resto dell'apparato produttivo chimico nazionale, mentre si pone un freno a ogni altra iniziativa casuale e frammentaria. Un'ottima occasione di razionalizzazione delle strutture della chimica secondaria

è offerta dalla grande decisione di politica economica di fare del Mezzogiorno il problema nazionale degli anni settanta. In questa prospettiva assume particolare rilievo lo strumento della programmazione articolata nella definizione dei blocchi di investimento per aree. Dando vita nelle regioni meridionali ad aziende chimiche dimensionalmente ottimate si accelera il processo di ammodernamento di tutta la struttura produttiva chimica; favorendo le concentrazioni, certe dimensioni ottimali, le localizzazioni per aree, e offrendo tutta una serie di altri incentivi si può fare molto per ristrutturare su nuove basi la chimica secondaria italiana.

In relazione ad una proposta per favorire la ricerca e lo sviluppo tecnologico, il Ministro delle partecipazioni statali sostiene che forse sarebbe opportuno favorire contratti di ricerca tra imprese e università, oppure dar vita a grossi complessi di ricerca applicata che, a scopo di lucro, lavorino in conto terzi. In questo senso le partecipazioni statali potrebbero prendere qualche iniziativa, contribuendo anche a creare istituti non orbitanti nell'ambito delle strutture di Stato.

Premesso che il contesto europeo è essenziale nella definizione di una politica per la chimica, il Ministro richiama l'opportunità di prendere in considerazione, nel quadro della politica industriale comunitaria, strumenti *ad hoc* - sul modello ad esempio della IRC inglese - capaci di promuovere imprese multinazionali nelle forme e nei limiti necessari a tutelare i legittimi interessi dei vari paesi e quindi, in sostanza, a proteggere gli interessi dei paesi a struttura industriale più debole.

Il Ministro osserva quindi che appare esatta l'esigenza di prevedere anche per il settore chimico, sia di base che secondario, la formazione di una società multinazionale alla quale partecipi anche il capitale italiano e in particolare quello di Stato.

Tuttavia, in molti settori la impostazione di una politica di concentrazione su scala europea ha, come necessaria premessa, il rafforzamento, attraverso la razionalizzazione, di strutture industriali nazionali che oggi appaiono spesso frazionate fino al punto di paralizzarne le capacità di sviluppo.

Il contesto europeo è importante anche ai fini della delineazione di una politica nei confronti dei paesi in via di sviluppo produttori di petrolio. È evidente che la politica estera dei paesi comunitari nei confronti di questi paesi non deve essere fatta dalle so-

cietà petrolifere, siano esse private, pubbliche o statali: il problema della continuità e dell'approvvigionamento di greggio si pone in termini sempre più drammatici ed urgenti ed esso deve essere posto subito all'ordine del giorno in sede di Consiglio dei ministri della Comunità, al fine di delineare un tipo di rapporto con i paesi produttori che, sulla base dell'approvvigionamento di greggio, agevoli l'industrializzazione delle loro economie.

Nel quadro di una tale politica comunitaria può essere valutata la opportunità che alle società petrolifere di Stato sia affidata una funzione stimolatrice per ciò che attiene alla industrializzazione dei paesi produttori, ed eventualmente moderatrice per ciò che attiene alla ricerca di prezzi al consumo del petrolio ottimali dal punto di vista dei costi e della salvaguardia degli interessi degli utilizzatori dei prodotti petroliferi.

Premesso che il settore chimico non può considerarsi ad elevata manodopera, il Ministro Piccoli, citando il « valore della produzione per dipendente », precisa che tale rapporto dovrebbe giungere nel 1975 a 17,5 milioni contro i 12,7 milioni del 1968.

Tuttavia, il settore svolge una funzione importante nel contesto dello sviluppo socio-economico italiano, anche in considerazione degli effetti indotti su altre industrie. Stime prudenziali fanno ritenere che il numero degli addetti nel settore primario, che a fine '68 era di 170 mila unità, salga a fine '75 a circa 250 mila unità e che il numero degli addetti nel settore secondario, che a fine '68 era di 105 mila unità, salga al fine '75 a 150 mila. Si prevede, dunque, un incremento occupazionale complessivo, alla fine del quinquennio, di circa 125 mila unità, in tutto il territorio nazionale. Questo totale va suddiviso in 55 mila posti per operai e in 70 mila per impiegati. Il piano chimico nazionale non ha dunque per obiettivo diretto la occupazione ma il potenziamento della nostra economia, che è anche garanzia di lavoro.

Circa le perplessità espresse sugli investimenti previsti nel decennio per il settore chimico, il Ministro conferma che tali investimenti (7.000 miliardi nel decennio) non appaiono eccessivi. Infatti ENI e Montedison sono solo parte dell'industria chimica italiana. La quota del mercato interno attribuibile ai gruppi italiani è del 53 per cento e dunque, anche prescindendo dai gruppi controllati da capitale estero, resta ancora un 30 per cento di mercato coperto da produttori italiani diversi dalla Montedison e dall'ANIC.

Fornite varie cifre sui programmi di investimento dei prossimi anni, il Ministro Piccoli afferma che l'investimento medio annuo di seicento miliardi, stima puramente indicativa, non si riferisce alla sola Montedison, ma agli attesi interventi in tutta l'industria chimica italiana.

A proposito della Montedison il Ministro ribadisce le considerazioni fatte alla Commissione industria del Senato dichiarando che lo intervento del Governo nel dar vita alla operazione Montediton è stato e rimane quello e solo quello di sostenere in una fase particolarmente delicata dello sviluppo dell'industria chimica, nel quadro europeo e mondiale, il maggior gruppo italiano operante nel settore e di contribuire a farne una struttura produttiva altamente competitiva mentre il MEC si avvia verso la completa integrazione economica.

Ricordate le difficoltà di ordine tecnico e di ordine gestionale che si appongono alla sollecita razionalizzazione della Montedison, il Ministro sottolinea la necessità di dar vita a un nucleo dirigente capace di operare scelte che possono poi trovare rapida attuazione. I rappresentanti delle Partecipazioni Statali e quelli del capitale privato devono coesistere in perfetto equilibrio e le decisioni devono maturare sulla base di validità obiettive, in cui deve risultare del tutto assente ogni tipo di tatticismo.

Confermata la sua fiducia nel fatto che alla fine emergeranno gli uomini adatti, i capi dotati non soltanto di grandi attitudini manageriali ma anche di acquisita sensibilità politica e psicologica, di formazione culturale più scientifica e umanistica che ideologica e partitica, il Ministro insiste sulla necessità di non drammatizzare la situazione e le prospettive della chimica italiana. Se sarà necessario affrettare alcune scelte di investimenti e di localizzazioni di impianti industriali di particolare interesse per il paese e per le aziende, ritenute prioritarie dalla programmazione nazionale, il Ministero prenderà l'iniziativa di portare la questione in sede CIPE e cercherà di associare a quelle scelte la più larga rappresentanza di interessi coinvolti, per far eleggere quelli che meglio conciliano i vari punti di vista.

Da più parti il Ministero è stato sollecitato a prendere l'iniziativa per una radicale trasformazione della Montedison in società finanziaria che persegua pubbliche finalità; il Ministro osserva che una tale trasformazione incontrerebbe ostacoli insormontabili sul piano giuridico, richiedendo una complessa modifica dello statuto.

Più realistica quindi appare la possibilità di agire con gli strumenti di cui gli enti a partecipazione statale, presenti nella Montedison, oggi dispongono. In questo contesto si chiede al Ministro una direttiva che imponga agli amministratori di liberare l'azienda da molte attività non chimiche, per destinare il capitale così ricavato al rilancio delle produzioni chimiche. Tale prospettiva, peraltro, fa notare il Ministro, in sé e per sé possibile, se attuata precipitosamente incappa in un altro grave limite legislativo.

Il Ministro afferma quindi che un piano di ristrutturazione della Montedison è già di graduale attuazione. Esso parte dalla premessa di una complementarità tra il settore idrocarburi, quale fonte energetica, e il settore primario e secondario, complementarità che permetta una pianificazione integrata non solo degli investimenti ma anche della gestione. La Montedison, in quanto società che opera prevalentemente nel settore chimico, deve mantenere tale sua fisionomia.

Seguendo questa direttiva la presidenza della società, attraverso il decentramento delle varie funzioni, mira a sviluppare da un lato, e a ridimensionare dall'altro, alcuni comparti di base di una precisa strategia che punta allo sviluppo del settore petrolchimico, dei prodotti dell'agricoltura, del settore farmaceutico e coloranti e al progressivo ridimensionamento di altri settori la cui presenza all'interno del gruppo è giustificata dalla complementarità delle lavorazioni rispetto alla produzione petrolchimica.

L'esistenza, inoltre, nella Montedison di una rete distributiva con una imponente serie di punti di vendita e con notevole introduzione nel mercato anche popolare favorisce l'inserimento nei circuiti commerciali delle produzioni di gruppo: ciò consente al gruppo stesso di sostenere livelli produttivi ottimali per contenere i costi di produzione e mantenere il livello dei prezzi dei prodotti a dimensioni competitive. Infine il Ministro Piccoli conclude dichiarandosi d'accordo sulla tesi che nella eventualità di un ritardo del piano di ristrutturazione della Montedison sia necessario prendere alcune decisioni di rilevante importanza economica e sociale — nel quadro della programmazione — indipendentemente dal piano suddetto.

Il Presidente Tremelloni ringrazia, quindi, il Ministro per la sua ampia ed esauriente esposizione, e tutti gli intervenuti per l'approfondita discussione a cui hanno dato vita.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 6 APRILE 1971, ORE 15,30 — *Presidenza del Presidente TREMELLONI*. — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato, per il tesoro, Cattani, e per i lavori pubblici, Scarlato.

Disegno e proposte di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (3199);

Gerbino ed altri: Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (847);

Zanibelli ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1966, n. 1676 (1120);

Beragnoli ed altri: Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie (1152);

Amendola Pietro ed altri: Disposizioni in materia di edilizia popolare e modifiche all'articolo 4 del regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei consigli di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari (1210);

Bonomi ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (1443);

Senatori Zugno ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (*Approvata dal Senato*) (1492);

Bardelli ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (2445);

Zanibelli ed altri: Estensione ai lavoratori residenti nei comuni o centri rurali delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti e successive integrazioni e modificazioni (2675);

Todros ed altri: Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione dell'indennità di espropriazione (2973);

(*Parere alla IX Commissione*).

La Commissione inizia l'esame del disegno e delle proposte di legge in materia di edilizia,

ai fini del parere da rendere alla competente Commissione di merito.

Il relatore Fabbri inizia l'illustrazione del disegno di legge n. 3199 soffermandosi innanzitutto ad esaminare il profilo della congruità delle indicazioni di copertura degli oneri implicati dal provvedimento. A tale proposito il relatore chiarisce la portata dell'articolo 33 del disegno di legge, con cui si costituisce presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma, di lire 300 miliardi, per la concessione di mutui in favore dei comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree per l'edilizia popolare ed economica, e aggiunge che in base al successivo articolo 34, all'onere relativo si provvede mediante mutui contratti dal Tesoro con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro e di speciali certificati di credito. Per l'esercizio finanziario 1971 si fa richiamo a fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Quanto agli oneri derivanti dal finanziamento di programmi pubblici di edilizia residenziale di competenza del Ministero dei lavori pubblici e della Gescal, il relatore osserva che le corrispondenti indicazioni di copertura sono congruamente indicate, per l'esercizio finanziario in corso e per gli anni finanziari 1972 e 1973, all'articolo 59 del disegno di legge. Infine, l'articolo 62 indica la copertura relativa agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui al titolo V, concernente le agevolazioni fiscali all'edilizia.

Tuttavia, poiché si è in presenza di un provvedimento ampiamente innovativo ed inteso ad imprimere una svolta nella politica edilizia, anche in rapporto alle indicazioni e agli obiettivi della programmazione economica, il relatore fa osservare che l'esame della Commissione bilancio non potrebbe limitarsi esclusivamente alla valutazione della congruità delle indicazioni di copertura contenute nel provvedimento, ma deve investire un più ampio giudizio sulle finalità e gli obiettivi del disegno di legge nel suo complesso. Da questo punto di vista una serie di riserve ritiene siano da esprimere sia in merito a possibili questioni che sorgono particolarmente in riferimento alle norme che lasciano in vita una struttura fortemente accentratrice dell'intervento pubblico nell'edilizia, sia in merito all'idoneità del provvedimento a corrispondere alle esigenze di incentivazione del settore edilizio nel suo complesso. Il provve-

dimento si propone infatti di colpire la speculazione, ma il rigore delle norme concernenti l'esproprio di aree per pubblica utilità e il tipo di vincoli che i comuni possono imporre sulle aree date in concessione, è tale da far ritenere che l'edilizia privata ne sarà fortemente scoraggiata.

Il relatore conclude quindi osservando che, a suo avviso, nell'eventuale parere favorevole espresso dalla Commissione queste perplessità suscitate dal testo attuale del provvedimento andrebbero fatte presenti.

Il deputato Ferri Giancarlo invita la Commissione a valutare alcune esigenze fondamentali cui il provvedimento dovrebbe corrispondere per soddisfare le attese dei lavoratori per una giusta soluzione dei problemi della casa e per una efficace ripresa dell'edilizia popolare ed economica, esigenze che sono in larga parte disattese dal disegno di legge nel suo testo attuale. Così come è formulato, infatti, il provvedimento esautorata, in pratica, le regioni dei loro poteri costituzionali di intervento e trascura sia di affidare loro compiti di progettazione, localizzazione ed intervento per programmi comprensoriali in materia di esproprio sia di farne gli organi di esecuzione della spesa pubblica disposta allo scopo. Occorre inoltre che gli espropri siano fissati con valori certi e che gli interventi di attuazione di piani di edilizia economica e popolare siano, come interventi pubblici, privilegiati per le loro finalità economiche e sociali rispetto ai settori privati dell'edilizia abitativa; come pure deve essere affermata l'esigenza di un ampio sostegno alla proprietà edilizia pubblica anche mediante interi corpi di progettazioni ed esecuzioni da affidarsi alle imprese cooperative, mentre la gestione dell'edilizia residenziale pubblica deve essere basata su una unificazione, diretta dalle regioni, degli enti a ciò preposti. L'oratore prosegue indicando altri punti qualificanti rispetto ai quali vi è a suo giudizio la necessità di modificare gli orientamenti espressi nel disegno di legge: quello delle incentivazioni al settore privato, da riservare in via prioritaria alle cooperative a proprietà indivisa; la previsione di un eventuale intervento delle imprese a partecipazione statale nei programmi di intervento, in funzione di promuovere la sperimentazione e la ricerca applicata da estendere in primo luogo alle unità costruttrici cooperative; l'unificazione infine del regime delle agevolazioni fiscali previste, che dovrebbe essere rivolto a favorire prioritariamente l'intervento pubblico e cooperativo. L'oratore conclude riservandosi di presentare, ove queste esi-

genze non risultassero condivise dalla maggioranza della Commissione, un parere di minoranza.

Interviene quindi il deputato Amodei permettendo che la soluzione del problema della casa non può continuare ad essere affidata a meccanismi produttivi di cui si è già ampiamente verificata l'assoluta inefficienza, ma occorre invece decidersi ad affrontare e sciogliere alcuni nodi fondamentali: in primo luogo quello della diminuzione dei costi di costruzione dell'edilizia abitativa, provvedendo all'industrializzazione del processo edilizio ed eliminando ogni forma di rendita fondiaria e di speculazione sulle aree; in secondo luogo è necessario destinare una quota più alta del reddito nazionale al settore dell'edilizia, utilizzando risorse oggi indirizzate a consumi non essenziali, ed eliminare ogni forma di spreco provvedendo ad una razionalizzazione degli investimenti, nel quadro di un preciso assetto del territorio e di una adeguata struttura urbanistica.

Esponendo quindi una serie di critiche sul contenuto dei singoli titoli in cui è suddiviso il disegno di legge rileva: in ordine al titolo primo che è inaccettabile il principio, in esso affermato, di un ulteriore accentramento della gestione dell'edilizia economica e popolare e della generica delega al Governo per quanto concerne la ristrutturazione dei vari enti operanti nel settore, nonché la determinazione del livello dei canoni; in ordine al titolo secondo, che vi è una eccessiva disparità tra il trattamento concernente gli investimenti effettuati rispettivamente all'interno e all'esterno del meccanismo di cui alla legge n. 167 e che vi è una sensibile e pericolosa incertezza circa la base di indennità di esproprio da corrispondere; in ordine al titolo terzo, che sono da criticare la mancata previsione di un meccanismo automatico di esproprio per pubblica utilità e la configurazione data all'istituto della concessione, che almeno per le cooperative a proprietà indivisa dovrebbe avere durata illimitata, salvo l'ipotesi di diversa destinazione del suolo; in ordine infine ai titoli quarto e quinto che si prevedono finanziamenti destinati a disperdersi attraverso una molteplicità di canali diversi e agevolazioni che si risolvono solo in un ulteriore aiuto alla speculazione.

Il Presidente Tremelloni rinvia quindi il seguito del dibattito a domani mattina alle ore 10,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16,45.

Comitato pareri.

MARTEDÌ 6 APRILE 1971, ORE 19. — *Presidenza del Presidente FABBRI*. — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato, per il tesoro, Cattani.

Proposta di legge:

Senatori Trabucchi e Formica: Concessione di contributi per investimenti alle aziende pubbliche di trasporto (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa*) (3212).

Il Presidente Fabbri, dopo aver rilevato che nel provvedimento si prevede un onere rinviato a carico di esercizi futuri, mentre manca ogni specifica indicazione di copertura con riferimento all'esercizio finanziario in corso, invita la Commissione a rinviare per il momento l'espressione del parere.

Dopo che il Sottosegretario Cattani ha aggiunto che le riserve del Governo saranno espresse in sede di Commissione di merito, la Commissione delibera di rinviare l'espressione del parere in vista dell'opportunità di acquisire chiarimenti in merito alle esigenze di copertura dell'onere implicato dal provvedimento, con riferimento all'esercizio finanziario in corso.

Proposta di legge:

Foschi: Provvedimenti a favore del personale sanitario profugo e rimpatriato dalla Libia (*Parere alla XIV Commissione*).

Dopo che il Presidente Fabbri ha osservato che il provvedimento non comporta oneri direttamente a carico del bilancio dello Stato e il Sottosegretario Cattani si è espresso in senso favorevole al provvedimento stesso, la Commissione delibera di esprimere sulla proposta di legge parere favorevole.

Disegno di legge:

Autorizzazione di un'ulteriore spesa per la costruzione della ferrovia metropolitana di Roma da piazza Risorgimento a Termini e ad Osteria del Curato (*Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa*) (3230).

Dopo che il Presidente Fabbri ha chiarito alla Commissione che nel provvedimento risulta individuata, all'articolo 2, un'adeguata indicazione di copertura, la Commissione delibera di esprimere sul disegno di legge parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MARTEDÌ 6 APRILE 1971, ORE 17,20. — *Presidenza del Presidente CAIATI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Proposte di legge:

Durand de la Penne: Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e alle norme sull'avanzamento dei sottufficiali delle stesse forze armate (2598);

Caradonna e Turchi: Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (1975);

De Lorenzo Giovanni: Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali (1349);

Fornale ed altri: Estensione della legge 14 novembre 1967, n. 1145, agli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (1204);

Mancini Vincenzo ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1145, concernente l'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza (1612);

de Meo e Caiati: Norme transitorie per il collocamento in congedo dei sottufficiali dell'aeronautica militare (1666).

La Commissione riprende la discussione dei provvedimenti dopo l'esame condotto in comitato ristretto.

Il deputato Fasoli, ribadita la costante sensibilità del suo gruppo alle esigenze morali e materiali delle forze armate, prospetta la opportunità di un rinvio al fine di meditare compiutamente il testo elaborato dall'apposito comitato ristretto per i riflessi che esso comporta sia sul riassetto degli statali e sulla riforma della pubblica amministrazione sia per talune innovazioni che si riflettono sull'ordinamento delle forze armate.

Il deputato Badini Confalonieri non si dichiara pregiudizialmente contrario a un breve rinvio purché esso risponda alla necessità di un reale approfondimento dei problemi in discussione, il quale per altro deve essere realizzato nell'ambito della Commissione.

Dopo che i deputati D'Ippolito, de Meo e Nicolai Giuseppe si sono dichiarati d'accordo a una pausa di meditazione, interviene il Sot-

tosegretario Lattanzio il quale si rimette alla Commissione pur auspicando una sollecita approvazione dei provvedimenti, date le ben note motivazioni sociali che sono alla loro base.

La Commissione quindi dopo che il Presidente Caiati ha riassunto i termini della discussione, delibera di rinviare al comitato ristretto l'ulteriore esame dei provvedimenti.

Proposte di legge:

Senatori Celidonio ed altri: Abrogazione delle norme sull'assenso e sull'autorizzazione al matrimonio dei militari (*Approvata dalla IV Commissione del Senato*) (3021);

Flamigni ed altri: Abrogazione delle norme e disposizioni che limitano il diritto a contrarre matrimonio al personale dei Corpi di polizia, forze armate e Corpi assimilati (2660).

Il relatore Fornale riferisce sui provvedimenti e si dichiara a favore del testo della proposta di legge n. 3021.

I deputati De Stasio, De Lorenzo e Turchi chiedono chiarimenti sulla posizione di coloro che sono stati congedati per aver violato la normativa vigente in materia di matrimonio.

Il deputato Flamigni ritiene necessaria una approfondita discussione alla luce anche dei problemi sollevati dalla proposta di legge n. 2660 che è conseguente alla visita compiuta dalla Commissione interni alle scuole di polizia, attraverso la quale si è potuta prendere cognizione diretta delle esigenze dei militari in questo campo.

Il deputato Badini Confalonieri ritiene necessaria, data la complessità dell'argomento, una attenta valutazione di tutti i problemi connessi attraverso anche la costituzione di un comitato ristretto.

Interviene quindi il Sottosegretario Lattanzio il quale, sottolineando il consenso da parte della Commissione di abrogare le vigenti disposizioni sull'assenso e l'autorizzazione al matrimonio dei militari, propone di esaminare la proposta di legge n. 3021 e di rinviare invece la discussione della proposta di legge n. 2660 la quale, prevedendo l'abrogazione dei vigenti limiti di età, necessita di un appropriato approfondimento per le incidenze a lungo termine che essa comporta.

Dopo che il Presidente Caiati ha riassunto i termini della discussione il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,15.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MARTEDÌ 6 APRILE 1971, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Interviene il Ministro della pubblica istruzione, Misasi.

Disegno di legge:

Norme sull'ordinamento scolastico (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2908-B).

Il relatore Racchetti illustra le modifiche introdotte dal Senato soffermandosi in particolare su quelle relative ai corsi integrativi sostitutivi degli esami di riparazione, al mantenimento in casi determinati della sessione autunnale ed alla disciplina degli esami di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media. Si dichiara favorevole al disegno di legge, sia per la sua obiettiva urgenza, sia perché esso si pone come una decisa remora al fenomeno delle lezioni private per gli studenti rimandati ad ottobre.

Il deputato Giomo, premesso che la responsabilità del ritardo del provvedimento in discussione risale al Governo ed alla maggioranza, ribadisce il proprio giudizio negativo poiché il disegno di legge rischia di porre in moto un meccanismo irreversibile che non può essere condiviso. Conclude preannunciando il voto contrario a nome del proprio gruppo.

Il deputato Sanna afferma che il testo approvato dal Senato ripristina in senso peggiorativo il testo originario del provvedimento e costituisce un duro colpo per la scuola, inasprendo ulteriormente gli attuali meccanismi selettivi in senso classista. Il voto contrario che il suo gruppo esprimerà sul disegno di legge vuole pertanto significare il rifiuto di qualsiasi corresponsabilità sul provvedimento in discussione e fermo monito affinché il Governo non ricorra più allo strumento di disegni di legge a carattere transitorio e parziale.

Il deputato Raicich ricorda il giudizio del tutto negativo espresso dal proprio gruppo sul provvedimento in discussione fin dalla sua presentazione, giudizio che ribadisce oggi viste le modifiche peggiorative introdotte dal Senato, peraltro sostenute non da una maggioranza compatta bensì dal solo gruppo della democrazia cristiana. Preannunciando il voto contrario a nome del proprio gruppo dichiara altresì che esso si opporrà fermamente alla

presentazione di altri provvedimenti di tipo provvisorio.

Il deputato Moro Dino rileva che il testo originario del Governo aveva una sua organicità di base che è andata perduta nel corso dell'iter parlamentare, una prima volta con la soppressione dell'articolo 4 relativo agli istituti magistrali ed una seconda volta con le modifiche introdotte dal Senato. La diversità, in senso peggiorativo, del provvedimento oggi in discussione rispetto a quello approvato dalla Camera non consente al suo gruppo di partecipare alla votazione finale.

Il deputato Mattalia afferma che le modifiche introdotte dal Senato riducono il disegno di legge alla stregua di un atto di pura demagogia a fondo perduto. Per tale motivo preannuncia che voterà contro di esso.

Il deputato Biasini, rilevato che le modifiche introdotte dal Senato snaturano il disegno di legge rispetto al testo originario ed a quello approvato dalla Camera, dichiara, a nome del proprio gruppo, che si asterrà dalla votazione.

Il deputato Pazzaglia motiva l'opposizione del proprio gruppo al disegno di legge in discussione sulla base delle modifiche introdotte al Senato.

Il relatore Racchetti, replicando agli intervenuti nella discussione, ribadisce la positività del provvedimento per quanto concerne il suo punto qualificante costituito dall'abolizione degli esami di riparazione. Ritiene comunque necessario, data la situazione di incertezza nella quale si trovano gli studenti, che entro domani mattina la Commissione decida comunque sul provvedimento.

Il Ministro della pubblica istruzione, Misasi, dopo aver ricordato il metodo estremamente democratico seguito dal Governo nella redazione del testo poi presentato al Parlamento, dichiara di rimettersi alle decisioni della Commissione, così come fece al Senato, in ordine alla decisione se sia utile risolvere alcuni problemi prima della riforma organica della scuola, ovvero se convenga rinviare tutto a quella sede. Ribattendo talune critiche sollevate nel corso della discussione, su alcuni punti specifici del disegno di legge, ricorda che le modifiche introdotte dal Senato in ordine alla disciplina degli esami di maturità derivarono da emendamenti presentati dal gruppo socialista; per quanto concerne l'articolo 1, inoltre, la modifica introdotta ripristina nella sostanza il testo originario del disegno di legge sul quale vi era stato, all'epoca della sua presentazione al Parlamento, un accordo tra le forze politiche di maggioranza. Conclude ribadendo di rimettersi alle decisio-

ni che il Parlamento nella sua sovranità vorrà adottare, rilevando tuttavia che il disegno di legge nelle sue linee fondamentali non ha perso la propria fisionomia originaria se si prescinde dalla soppressione dell'articolo 4, relativo agli istituti magistrali, deliberato in prima lettura dalla Camera.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli ed il deputato Giomo dichiara di ritirare gli emendamenti presentati ad eccezione di quelli all'articolo 8.

Il Presidente Romanato rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani mattina.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,50.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 6 APRILE 1971, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Scarlato.

Disegno e proposte di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (3199);

Di Lisa ed altri: Modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 167, concernente l'edilizia economica e popolare (570);

Gerbino ed altri: Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (847);

Zanibelli ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (1120);

Beragnoli ed altri: Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie (*Urgenza*) (1152);

Amendola Pietro ed altri: Disposizioni in materia di edilizia popolare e modifiche all'articolo 4 del regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari (*Urgenza*) (1210);

Zanibelli ed altri: Modifica all'articolo 4 del regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari (1385);

Bonomi ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo

1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (1443);

Senatori Zugno ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (*Approvata dal Senato*) (1492);

Bardelli ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (2445);

Zanibelli ed altri: Estensione ai lavoratori residenti nei comuni o centri rurali delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti e successive integrazioni e modificazioni (*Urgenza*) (2675);

Todros ed altri: Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione dell'indennità di espropriazione (2973).

La Commissione prosegue l'esame del disegno e delle proposte di legge.

Il deputato Di Lisa, dopo aver rilevato il carattere globale che riveste, rispetto ad ogni altra riforma, quella per la casa e l'edilizia in generale — data la importanza sociale, economica e culturale dei problemi che ne formano oggetto — rileva la preminenza che è conferita dalla opinione pubblica alla soluzione dei problemi stessi, finora in realtà affrontati in modo disorganico e non senza commettere errori.

È necessario operare per eliminare il nesso tra « sopruso » fondiario e speculazione edilizia, che così gravemente ha finora pesato sui cittadini: le valutazioni espresse in proposito dalle varie parti politiche durante il dibattito finora svoltosi concordano in proposito.

È mancato però da parte delle opposizioni, che pure hanno criticato il disegno di legge in esame, l'indicazione di scelte alternative, nel quadro di un accertamento delle reali esigenze del paese, sulla cui base deve essere verificato il contenuto del disegno di legge in esame: è mancata cioè la proposta di un sistema di produzione edilizia e di un mercato nuovo e diverso dell'abitazione a mezzo dei quali diventino realizzabili, invece degli esperimenti intellettualistici del « servizio casa » le attese autentiche dei cittadini rivolte al « bene casa » in termini di autodifesa personale e familiare della propria autonomia rispetto all'ambiente e all'organizzazione sociale assediante.

Per la D.C., come risulta chiaramente dall'intervento dell'onorevole Carra, nessuna delle linee di riforma prospettate è aprioristica-

mente esclusa: ma, giunti alle scelte, è necessario sgomberare il campo da ogni equivoco e decantare ogni artificiosa sovrapposizione dei problemi urbanistici con quelli edilizi.

Questione essenziale da risolvere è quella del regime di abitazioni che si intende instaurare e della svolta quindi da operare rispetto all'indirizzo fin qui seguito: è in questo quadro che il disegno di legge va esaminato, per il grado di « affidabilità » che esso offre, così da liquidare l'assurdo di leggi e di interventi pubblici i quali finiscono con non fare e col non far fare l'edilizia abitativa necessaria.

Sotto questo profilo bisogna rilevare subito che il testo del disegno di legge si dimostra carente in particolare per quanto riguarda gli istituti e le procedure di intervento: infatti il mercato dell'abitazione ha carattere unitario ed è affidato, *pro quota*, all'intervento globale, che riguarda l'uno e l'altro tipo di intervento. Occorre decentrare i poteri di soluzione alle sedi regionali, attribuendo quindi competenze alle regioni in questo settore. Non si giustifica la concessione di una delega al Governo per un trasferimento di tali competenze, che dovrebbe costituire oggetto di decisioni del Parlamento, mentre è necessario far salva l'autonomia regionale e comunale, garantendo all'esercizio dei poteri locali l'autonomia dalle distorsioni clientelari ed un contesto di programmazione degli interventi.

I caratteri propri di ogni aggregato urbano, in ogni zona d'Italia, e quindi anche nelle zone rurali, vanno salvaguardati attraverso un recupero ed un potenziamento delle diverse attività economiche più congeniali agli aggregati stessi, in un sistema equilibrato di pianificazione urbana che non determini l'insorgere di nuovi « ghetti ». Da ciò deriva, tra l'altro, la necessità di non generalizzare, nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge n. 167, in assoluto o in predominanza, l'istituto della concessione, così da non determinare una duplicità di tipologia e d'uso, che non sarebbe giustificabile, tra edilizia privata ed edilizia pubblica.

Le norme urbanistiche vigenti prefigurano una molteplicità di impedimenti allo svolgimento dell'attività edilizia, prevedendo procedure lunghe, defatiganti e, per taluni aspetti, assurde: si tratta di nodi da sciogliere attraverso modifiche al disegno di legge che valgono ad affidare maggiori compiti alle comunità locali ed a consentire la possibilità di scelta da parte degli utenti delle abitazioni da realizzare: l'ente locale deve essere in grado di corrispondere a tali diverse scelte ed esigenze, che non necessariamente coincidono

con l'assegnazione degli alloggi in locazione e dei suoli in concessione. C'è tempo e modo attraverso il disegno di legge in esame per dare al paese la riforma della casa che attende.

Il deputato Ferretti, dopo aver rilevato che con il disegno di legge in esame non si affrontano in modo organico e globale i problemi della casa, sottolinea che viene mantenuta inalterata la bardatura costituita dalla « Gescal », non si riformano gli istituti autonomi per le case popolari, non si orienta l'iniziativa privata verso l'utilizzazione delle aree comprese nei piani di zona della legge n. 167, non si modificano le complesse e defatiganti procedure vigenti e non si affrontano efficacemente i problemi del finanziamento della costruzione delle abitazioni, degli espropri delle aree e della loro urbanizzazione.

Gli investimenti nell'edilizia nel Mezzogiorno sono particolarmente carenti, con le conseguenze negative che tutti conoscono (emigrazione, spopolamento delle campagne, fenomeni mafiosi), mentre rimangono gravi le carenze di abitazioni, spesso fatiscenti: a poco vale che figurativamente tali abitazioni risultino come alloggi in proprietà, quando si tratta di abitazioni improprie.

Sottolinea come il fabbisogno abitativo del mezzogiorno rappresenti il 68 per cento di quello ottimale dell'intero paese e come non soltanto non siano stati costruiti alloggi per i lavoratori ma non si sia tenuto conto neanche degli indici di affollamento e delle « baraccopoli ».

Dopo aver contestato la possibilità che, senza mutare il sistema che consente al privato di sommare al profitto industriale la rendita fondiaria, si possano indirizzare gli investimenti privati verso altri settori ove il rischio d'impresa è maggiore, modificando altresì una determinata vocazione al risparmio, rileva che le notevoli ricchezze attribuite dalla collettività agli speculatori, attraverso la rendita fondiaria delle aree edificabili, ha oltretutto favorito la crescita di città disumane.

A suo avviso per risolvere i problemi essenziali connessi ad una organica politica della casa è necessario, in aggiunta alle proposte formulate dal collega Todros nel suo intervento, prevedere: 1) una revisione della aliquota degli investimenti a favore del Mezzogiorno e delle isole, aumentandola al 50 per cento; 2) l'unificazione e contrazione dei canoni d'affitto degli alloggi popolari costruiti e consegnati a partire almeno dal 1960; 3) la riorganizzazione degli istituti per le case po-

polari e i criteri di assegnazione degli alloggi, destinando una opportuna aliquota degli investimenti alla riparazione e manutenzione degli alloggi gestiti da tali istituti; 4) l'inclusione nelle categorie di alloggi da costruire a totale carico dello Stato di quelli per gli emigrati; 5) l'aumento del fondo di rotazione stabilendone fin d'ora i criteri di ripartizione; 6) la sottoposizione a carico dello Stato e non dei comuni - salvo integrazione da parte della regione - delle quote di ammortamento e degli interessi del mutuo successivo; 7) la concessione oltre al prezzo di esproprio, di un particolare indennizzo ai contadini coltivatori diretti che con l'esproprio del terreno vengono a perdere la loro esclusiva fonte di lavoro; 8) l'invio di un commissario *ad acta*, sottraendo la scelta ai provveditori alle opere pubbliche nelle ipotesi in cui il consiglio comunale non provveda ad indicare le aree nelle quali realizzare i programmi dell'edilizia; 9) nelle zone in cui - stando all'articolo 13 - è previsto che nella « 167 » possono essere incluse le zone da risanare, non sia necessario riferirsi ai precedenti piani particolareggiati ma solo al piano regolatore generale.

Conclude sottolineando che il suo gruppo che ha richiesto tempi brevi per l'esame del disegno di legge - il che si augura possa avvenire anche per le successive tappe dell'iter legislativo - si batterà per eliminare le storture e far emergere senza equivoci tutte le norme atte a far sorgere sistemi urbani a misura dell'uomo ed abitazioni adeguate alle esigenze civili delle popolazioni.

Il deputato Sargentini rileva preliminarmente la difficoltà per un deputato dell'attuale maggioranza specie se, come lui, socialista, di intervenire sul disegno di legge in esame che provoca indubbiamente una notevole delusione anche se può apparire inutile, nella presente circostanza, una ricerca delle cause prossime e remote che hanno portato all'attuale punto di rottura il problema della casa.

La relazione introduttiva al disegno di legge, chiara soltanto all'apparenza, che intenderebbe annunciare un messaggio nuovo ed una autentica riforma, si traduce nella sostanza in una ennesima illusione, tenuto conto che i propositi di anticipazione della riforma edilizia ed urbanistica, di unificazione degli enti, di organicità di un provvedimento sull'edilizia abitativa e di attivazione dei programmi di edilizia pubblica non risultano in concreto trasfusi nel provvedimento legislativo.

Dopo aver rilevato l'incontestabilità dei principi riformatori e degli obiettivi posti dalla stessa relazione a base di una nuova politica della casa — che per altro non risultano effettivamente e pienamente calati in questo disegno di legge il quale sceglie la via intermedia e parziale senza definire in un quadro organico la riforma — dichiara di essere, senza riserve, favorevole: a precisare gli indirizzi generali sull'assetto del territorio in modo da assicurare un rapporto logico fra insediamenti produttivi e insediamenti residenziali; ad un uso del suolo controllato; separando diritto di edificazione e diritto di proprietà, per giungere alla completa eliminazione della rendita fondiaria; alla concezione della casa come « servizio sociale » e alla sua pratica applicazione; alla riorganizzazione, concentrazione, e democratizzazione di tutti gli enti che operano nel settore sia sul piano del finanziamento che della programmazione e della realizzazione degli interventi.

A suo avviso è difficile respingere, in questa circostanza, l'appunto che viene mosso dall'opposizione, secondo cui la maggioranza non sa, non vuole o non può affrontare i problemi in modo integrale e realistico tanto più che egli non può non condividere una parte non trascurabile dei rilievi sollevati dal deputato Todros.

Passando ad analizzare i problemi fondamentali e le correlative soluzioni prospettate dal disegno di legge, osserva che il titolo I si sostanzia nella richiesta di una delega al Governo che è latissima, non tanto per la sua indeterminatezza, quanto per l'ampiezza dei temi che ne costituiscono oggetto e non è incline a che il Parlamento abdichi ad una prerogativa di scelte in una materia così importante, tanto più che i principi e criteri direttivi non appaiono ben definiti.

Quanto ai titoli II e III essi introducono due indirizzi profondamente innovatori e precisamente quello di ancorare l'indennizzo al valore agricolo delle aree in sede di revisione della disciplina delle espropriazioni per pubblica utilità e quello della formulazione di un patrimonio comunale indisponibile delle aree espropriate in sede di revisione della legge n. 167: teme, tuttavia, che non essendo la relativa normativa dettata contestualmente, essi possano condurre in direzioni contrastanti.

Sul tema espropriazione-indennità, ammonisce di non illudersi troppo sulle virtù terapeutiche della nuova procedura o sulla capacità della nuova misura di indennità a risolvere, da sola, in modo apprezzabile il

problema dei costi dell'edilizia abitativa e di quello conseguente del fitto.

Dopo aver analizzato le nuove procedure di esproprio, sottolineando, in particolare, il rischio di un considerevole aumento della litigiosità che potrebbe porsi quale fattore frenante della pretesa semplificazione e rapidità delle procedure, si sofferma sul tema dell'indennità di esproprio al quale dovrebbero essere legati gli obiettivi della eliminazione della rendita fondiaria ed urbana nonché quello della riduzione del costo di produzione dell'edilizia popolare: tali problemi, a suo avviso, non possono trovare soluzione soltanto attraverso l'esproprio delle aree perché involgono profili di ordine più generale, quali la disciplina dei diritti dominicali sulle aree e sulle case, la disciplina dei canoni di locazione, dei costi di costruzione e di urbanizzazione, eccetera.

Quanto al secondo fondamentale criterio innovatore, quello della costituzione di un patrimonio indisponibile da parte dei comuni delle aree edificatorie, osserva che, fino ad oggi, il principale impedimento è stato costituito dalla mancata disponibilità di fondi dei comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree e che tale problema finanziario non ci si può illudere che possa venire risolto con il fondo di rotazione di 150 miliardi, che ha solo funzione di prefinanziamento, o con il fondo speciale di 300 miliardi, nei tre anni, che deve servire anche alle opere di urbanizzazione primaria, tanto più che il disegno di legge (articolo 33) non precisa le modalità e le condizioni del suo funzionamento.

Sempre in tema di « finanziamento » resta comunque sempre il problema chiave, intorno al quale si seguita a girare senza risolverlo, di chi finanzia, e a quali condizioni, il 50 per cento dei programmi previsti dall'articolo 59.

Ribadita la sua adesione al principio della sola concessione in locazione, nell'ambito dell'edilizia abitativa sovvenzionata, in contrasto con l'altro principio, fin qui attuato, della concessione in proprietà individuale, contesta le critiche di incostituzionalità da taluni mosse al principio, ritenendo inammissibile, fino a quando lo Stato non sarà in grado di assicurare a determinate categorie di diseredati un alloggio in locazione, che la collettività distragga delle risorse per concedere case in proprietà individuale.

Sul titolo IV, relativo ai programmi pubblici di edilizia residenziale, osserva che il disegno di legge appare frutto di improvvisazione, approssimazione e confusione: in partico-

lare l'articolo 45 sottrae la conduzione dei lavori alla normativa dello Stato senza sostituirla un'altra, di tal che a tutto provvederà discrezionalmente il Ministero dei lavori pubblici. L'articolo 57 relativo alla determinazione dei canoni di locazione e alla possibilità di una loro revisione periodica che, oltre tutto, contiene una delega al Governo di una certa importanza, non potrà avere pratica applicazione.

Per quanto riguarda, infine, il titolo V ritiene inutile soffermarsi, nonostante le notevoli perplessità sugli indirizzi da esso posti, in quanto si fa sempre più consistente l'ipotesi — per altro smentita anche in questa sede — di uno stralcio per farne oggetto di un decreto-legge.

Nell'esprimere, a conclusione, il suo giudizio negativo sul disegno di legge in esame che, pur partendo da esatte premesse, segue una strada e arriva a conclusioni inaccettabili, osserva che le grandi riforme non possono realizzarsi con il compromesso: teme che l'esproprio sarà parziale e non generalizzato, che la casa come « servizio sociale » sarà un mero proposito e che i lavoratori saranno ingannati con il miraggio della abitazione in proprietà. Ritiene, pertanto, indispensabile predisporre un idoneo piano finanziario, adeguando il disegno di legge ai principi che lo ispirano.

Il deputato Pisoni, dopo essersi dichiarato d'accordo con quanto detto dal deputato Carra, si sofferma sulla esigenza di corrispondere alle istanze che provengono dalla comunità in ordine soprattutto al problema della determinazione dell'indennità di espropriazione e della concessione dei suoli espropriati.

Occorrerebbe quindi estendere al 75 per cento la possibilità di esproprio da parte dei comuni delle aree comprese nei piani di zona, avocare completamente alla comunità i maggiori valori delle aree, in modo anche di contenere i canoni di locazione delle abitazioni da realizzare evitando la trasformazione della rendita fondiaria in rendita immobiliare, e far sì che aumenti l'investimento privato nell'edilizia.

Conclude auspicando una estensione dei benefici previsti per l'acquisizione della disponibilità di una abitazione da parte dei lavoratori ai lavoratori emigrati e prospettando la opportunità di prevedere in certa misura la concessione di mutui agevolati per la realizzazione di edilizia agevolata e convenzionata.

Il deputato Zanibelli rileva che il disegno di legge in esame non reca alcuna norma per

quanto concerne l'edilizia rurale, che forma oggetto di alcune proposte di legge all'esame della Commissione.

È necessario affrontare anche tale problema, in modo che, nel momento in cui si tende a varare provvedimenti di carattere generale, non si trascurino le necessità del mondo rurale: non può negarsi certamente l'urgenza di provvedere ai problemi dell'abitazione che si pongono nelle città, ma occorre mantenere un minimo di prospettiva per quanto riguarda la utilizzazione globale delle risorse disponibili.

La legge n. 1676, relativa alla costruzione di case per i lavoratori agricoli ha dato finora buoni risultati nel suo complesso: si possono da ciò trarre utili indicazioni circa la soluzione da dare alla questione dell'edilizia rurale.

A tale fine si tende con la proposta di legge n. 1120, di cui è primo firmatario: comunque, qualunque sia la procedura che si intenda adottare per l'esame della proposta di legge stessa, rimane la ferma volontà di risolvere il problema della casa per i lavoratori agricoli in modo da non fermarsi alla enunciazione di intenzioni.

Con la proposta di legge n. 2675, di cui è primo firmatario, si tende ad introdurre un meccanismo di intervento che tenga conto delle diverse categorie di lavoratori agricoli, nel contesto delle soluzioni globali che si intendono assumere nel settore dell'abitazione.

Conclude dichiarandosi non contrario, in linea di principio, alla introduzione di modifiche alla proposta di legge n. 2675, ribadendo l'esigenza di affrontare il problema dell'abitazione in modo da soddisfare anche le esigenze di coloro che abitano nei centri rurali, sottolineando la necessità, espressa nella proposta di legge n. 1385, di cui è primo firmatario, di una riforma delle strutture degli « ICAP », in modo da riportare gli istituti stessi alla loro funzione originaria e aderendo alla proposta formulata dal deputato Carra per l'utilizzazione di fondi « Gescal » quale iniziale sistema di finanziamento nelle proposte per l'edilizia rurale, che la « Gescal » anticipa e lo Stato rimborsa senza oneri di interessi nel tempo.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale, riservandosi di inserire all'ordine del giorno della Commissione la proposta di legge n. 3133, relativa alla costruzione di abitazioni per lavoratori emigrati. Prospetta quindi la possibilità di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per l'esame degli articoli, in modo da rendere il più sollecito pos-

sibile il seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge.

Il Sottosegretario Scarlato dichiara di ritenere opportuno che il rappresentante del Governo replichi agli intervenuti nel dibattito al termine dei lavori del Comitato ristretto, tenendo conto sia di tali lavori, sia degli incontri in corso tra Governo e forze sociali.

Il relatore Achilli si dichiara favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto che inizi subito i suoi lavori tenendo conto del dibattito finora svoltosi e procedendo quindi al riesame del disegno di legge.

Il deputato Busetto, anche a nome della sua parte politica, si dichiara non contrario ad un rinvio della replica del rappresentante del Governo, comprendendo le ragioni politiche di tale rinvio, e favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto, aderendo a questo proposito a quanto detto dal deputato Achilli.

La Commissione delibera quindi di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto.

Il Presidente comunica che il Comitato ristretto, costituito oltre che da lui stesso e dai due relatori, dai deputati Amodei, Busetto, Carra, Casola, Cusumano, de' Cocci, Guarra, Quilleri, Sargentini e Todros, sarà convocato per domani 7 aprile alle ore 11,30, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 13 aprile, e preannuncia che il Comitato ristretto deciderà circa gli incontri con rappresentanti di enti e forze sociali che chiederanno di essere sentiti sul problema che forma oggetto dei provvedimenti in esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 6 APRILE 1971, ORE 16,40. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Venturi.

In apertura di seduta il deputato Bardelli, ad integrazione del proprio pensiero espresso nella riunione del 31 marzo scorso, precisa di ritenere inopportuno l'abbinamento deciso dalla Commissione lavori pubblici dei progetti di legge relativi all'edilizia rurale con il disegno di legge n. 3199, relativo alla « riforma della casa »; è favorevole ad un esame contemporaneo ma separato dei prov-

vedimenti richiamati, per i quali auspica che la Commissione competente in via primaria chieda la sede legislativa.

Disegno e proposte di legge:

Provvedimenti per la valorizzazione della montagna (1675);

Bianco ed altri: Norme per lo sviluppo economico e sociale delle zone montane (*Urgenza*) (944);

Longo Luigi ed altri: Norme per lo sviluppo democratico dell'economia montana (1176).

Il Presidente precisa che la discussione odierna avverrà sul testo unificato preparato dal Comitato ristretto. Il relatore Della Briotta, dal canto suo, ricorda che su tale testo la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni, le quali tendono in sostanza a salvaguardare le competenze delle regioni nella materia. Tali osservazioni sono state da lui concretizzate in altrettanti emendamenti.

Si passa agli articoli. La Commissione approva gli articoli 1 e 2, contenenti l'indicazione delle finalità della legge, ciascuno dei quali modificato con due emendamenti del Governo, accettati dal relatore (con il secondo emendamento restano ferme le attribuzioni dello Stato nel settore della difesa del suolo e in quello della protezione della natura).

Si passa all'articolo 3. Il deputato Ciaffi dà ragione di un suo emendamento con il quale propone di sostituire, anche nel prosieguo del provvedimento, l'espressione: « i consigli regionali » con l'altra: « la regione ». Il Sottosegretario Venturi dà ragione di due emendamenti formali del Governo. Il relatore Della Briotta illustra tre suoi emendamenti che, in accoglimento del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, fanno salve le competenze delle regioni, mentre al Governo centrale resta la responsabilità di approntare la carta della montagna. Accetta gli emendamenti del Governo e quello Ciaffi, mentre il Sottosegretario Venturi accetta gli emendamenti Della Briotta e quello Ciaffi.

La Commissione approva tutti gli emendamenti e l'articolo 3 così modificato.

Si passa all'articolo 4. Il relatore illustra due suoi emendamenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il deputato Lizzero dà ragione di due suoi emendamenti tendenti rispettivamente allo scioglimento dei consorzi dei bacini imbriferi montani e alle modalità di costituzione del consiglio della comunità montana. Il deputato Mengozzi illustra un suo emendamento in base al quale gli statuti delle comunità

montane possono prevedere la partecipazione alle comunità stesse anche di altri enti pubblici comunque interessati allo sviluppo della economia montana. Il Sottosegretario Venturi dà ragione di due emendamenti governativi relativi alla composizione della giunta esecutiva e alla inclusione dei consorzi di bonifica montana tra i destinatari dei contributi previsti nell'ultimo comma dell'articolo. Il relatore è favorevole agli emendamenti del Governo e a quello Mengozzi; è contrario agli altri. A quest'ultimo proposito, tiene a sottolineare che la sua contrarietà poggia su ragioni tecniche e sul desiderio di non alterare lo equilibrio raggiunto tra le varie forze politiche; condivide i motivi ispiratori dell'emendamento Lizzero riguardante lo scioglimento dei consorzi BIM, ma considera tale problema secondario rispetto a quello della articolazione democratica e dei poteri della comunità montana. Il Sottosegretario Venturi è contrario ai due emendamenti Lizzero e favorevole agli altri. La Commissione approva tutti gli emendamenti, tranne i due Lizzero, e l'articolo 4 così modificato.

Si passa all'articolo 5. Il relatore dà ragione di due suoi emendamenti con i quali propone di sopprimere il primo comma e di consentire all'UNCEM di esprimere la propria opinione sui piani zonali. Il Governo è d'accordo. La Commissione approva i due emendamenti e l'articolo 5 così modificato.

Si passa all'articolo 6. È respinto un emendamento Lizzero (contrari relatore e Governo) con cui si propone che le attività di carattere pubblicistico dei consorzi di bonifica montana e di enti analoghi siano esercitate dalle comunità montane. La Commissione approva gli articoli 6 e 7 senza modifiche. All'articolo 8 il relatore Della Briotta dà ragione di due suoi emendamenti, il primo di forma e il secondo tendente a spostare la competenza dal Ministero dell'agricoltura al presidente della giunta regionale. Il deputato Lizzero illustra un suo emendamento interamente soppressivo,

al quale il relatore è contrario. Il Governo è favorevole ai due emendamenti del relatore e contrario a quello Lizzero. La Commissione respinge quest'ultimo emendamento, approva gli emendamenti Della Briotta e l'articolo 8 così modificato.

L'articolo 9 è approvato nel testo del Comitato ristretto, dopo che è stato respinto un emendamento Lizzero interamente soppressivo, non accettato dal relatore né dal Governo.

Vengono approvati poi due articoli aggiuntivi 9-bis e 9-ter del Governo (accettati dal relatore) relativi agli incendi boschivi e alle riserve naturali. L'articolo 10 è approvato con un emendamento Mengozzi, al quale sono favorevoli relatore e Governo, mentre l'articolo 11 è approvato senza modifiche.

Si passa all'articolo 12. Il Sottosegretario Venturi illustra quattro suoi emendamenti di natura finanziaria. Il deputato Lizzero illustra un suo emendamento e propone una diversa ripartizione della spesa di 116 miliardi prevista per l'anno 1972 per l'applicazione del provvedimento in esame, mentre il deputato Ciaffi dà ragione di un suo emendamento relativo al fondo globale. Il relatore è favorevole agli emendamenti del Governo e a quello Ciaffi, contrario a quello Lizzero. Anche il Sottosegretario Venturi accetta l'emendamento Ciaffi e non quello Lizzero. La Commissione approva tutti gli emendamenti, tranne quello Lizzero, e l'articolo 12 così modificato.

All'articolo 13, il relatore Della Briotta propone un emendamento riguardante le province di Trento e Bolzano che, accettato dal Governo, è approvato dalla Commissione, la quale approva infine l'articolo 13, così modificato, e l'articolo 14, ultimo del provvedimento, senza modifiche, dando mandato al relatore di stendere la relazione scritta per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva la nomina del Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,40.

CONVOCAZIONI

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 7 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sulle proposte di legge:

FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49);

PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);

CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);

BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660);

ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);

REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);

PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti della scuola media (1068);

RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096);

LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);

GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);

TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404);

AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);

PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431);

MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);

MAROCCO e BORGHI: Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 (1567);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);

RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per

i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);

Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062);

MANCINI VINCENZO ed altri: Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (2255);

MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351);

GIOMO e BONEA: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386);

GIOMO ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondaria degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716);

— (*Parere alla VIII Commissione*) —
Relatore: Scaglia.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (3199);

ZANIBELLI ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (1120);

BARDELLI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (2445);

TODROS ed altri: Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione dell'indennità di espropriazione (2973);

— (*Parere alla IX Commissione*) —
Relatore: Galloni.

Parere sulla proposta di legge:

LAFORGIA ed altri: Modifiche al Capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione (2440) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Nucci.

Esame della proposta di legge:

PALMIOTTI: Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente la autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (3023) — Relatore: Di Primio — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

CARUSO ed altri: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3192);

COSSIGA: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3222) — Relatore: Galloni.

Esame delle proposte di legge:

AMADEI GIUSEPPE e SANTI: Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernente il trattamento economico del personale statale (675);

BOFFARDI INES ed altri: Modifica degli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 1965, n. 749, e ripristino degli articoli 9, 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2905) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della XIII Commissione*);

AMODIO ed altri: Perequazione del trattamento accessorio attualmente in atto per il personale del Ministero della marina mercantile e modifiche alla tabella D allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869 (2902) — Relatore: Nucci — (*Parere della X Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

VILLA ed altri: Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (2833);

Senatori CALEFFI ed altri: Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3148);

DI PRIMIO ed altri: Norme contenenti l'interpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e nuove disposizioni in materia di concorsi per impieghi statali a favore dei perseguitati politici e razziali (3049);

ROBERTI e PAZZAGLIA: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, anche agli ex deportati ed internati civili (3094);

— Relatore: Tozzi Condivi — (*Parere della V Commissione*).

Parere sulla proposta di legge:

Senatori DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Norme a favore dei centralinisti ciechi. (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (2890) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Bertucci.

Parere sul disegno di legge:

Applicazione di norme delle leggi 12 agosto 1962, nn. 1289 e 1290, riguardanti il personale dell'Amministrazione del tesoro, a talune categorie di personale addetto a funzioni di vigilanza e controllo. (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (3079) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Bertucci.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 7 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

DARIDA: Riposo settimanale per i pubblici esercizi di caffè, bar, spacci di analcolici (213) — (*Parere della XII e della XIII Commissione*);

RICCIO ed altri: Riposo obbligatorio settimanale per gli esercenti dei pubblici esercizi (1936) — (*Parere della IV, della XII e della XIII Commissione*);

USVARDI ed altri: Riposo settimanale per gli esercizi pubblici (2035) — (*Parere della IV, della XII e della XIII Commissione*);

— Relatore: Maggioni.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

LIZZERO ed altri: Scioglimento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIIRC) (1361);

ARMANI ed altri: Riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIIRC) (*Urgenza*) (2881); — (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Boldrin.

IN SEDE REFERENTE.

Elezione di un segretario.

Parere sui disegni di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore della edilizia residenziale, agevolata e sovvenzionata (3199) (*Urgenza*) — Relatore: Sullo — (*Parere alla IX Commissione*);

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1970 (secondo provvedimento) (*approvato dal Senato*) (3231) — Relatori: Palmitessa (per l'interno) e Fortuna (per il turismo) — (*Parere alla V Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 7 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (2126) — (*Parere della II e della VI Commissione*);

PINTUS: Disposizioni in materia di protesto di cambiale ed altri titoli (952) — (*Parere della II Commissione*);

MICHELI PIETRO: Modifiche alle norme in materia di imposta sul bollo per la cambiale

ed in materia di onorari e compensi dei pubblici ufficiali per la levata del protesto (1004) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

MICHELI PIETRO ed altri: Disposizioni in materia di protesti cambiari (1384) — (*Parere della VI Commissione*);

CAVALLARI ed altri: Modificazione alla legge 12 febbraio 1955, n. 79, concernente la pubblicazione dei protesti cambiari (2451) — Relatore: Castelli.

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti al Parlamento cessati dalla carica (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3128);

RICCIO ed altri: Concessione di una indennità ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica (1908);

— Relatore: Bernardi — (*Parere della I, della V, della VI Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

VASSALLI: Modificazione degli articoli 135 e 304-*quater* del codice di procedura penale, relativamente ai colloqui tra l'imputato detenuto e il proprio difensore e al deposito dell'interrogatorio dell'imputato (2722);

Senatori ZUCCALÀ ed altri: Modifiche degli articoli 135 e 304-*quater* del codice di procedura penale, per la tutela del diritto dell'imputato detenuto di conferire col proprio difensore (*Approvato dal Senato*) (2935);

— Relatore: Lospinoso Severini.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

VASSALLI: Modificazione dell'articolo 260 del codice di procedura penale, concernente la revoca e la nuova emissione del mandato di cattura (2616) — Relatore: Lospinoso Severini;

DI PRIMIO ed altri: Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (2425) — Relatore: Valiante — (*Parere della V Commissione*);

Senatori PIERACCINI ed altri: Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2631) — Relatore: Vassalli — (*Parere della VIII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (3199);

BERAGNOLI ed altri: Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie (1152);

ZANIBELLI ed altri: Estensione ai lavoratori residenti nei comuni o centri rurali delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti e successive integrazioni e modificazioni (2675);

TODROS ed altri: Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione dell'indennità di espropriazione (2973);

— (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Micheli Pietro.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

RUFFINI ed altri: Modifiche al codice penale (445) — Relatore: Vassalli.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

ALESSI: Modifica agli articoli 99 e 100 del codice penale sulla « recidiva » (192);

CACCIATORE ed altri: Modificazione degli articoli 99 e 106 del codice penale, concernenti l'istituto della recidiva (746);

— Relatore: Musotto.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Mercoledì 7 aprile, ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (3199);

GERBINO ed altri: Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (847);

ZANIBELLI ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1966, n. 1676 (1120);

BERAGNOLI ed altri: Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie (1152);

AMENDOLA PIETRO ed altri: Disposizioni in materia di edilizia popolare e modifiche all'articolo 4 del regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari (1210);

BONOMI ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (1443);

Senatori ZUGNO ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti. (*Approvata dal Senato*) (1492);

BARDELLI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (2445);

ZANIBELLI ed altri: Estensione ai lavoratori residenti nei comuni o centri rurali delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti e successive integrazioni e modificazioni (2675);

TODROS ed altri: Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione dell'indennità di espropriazione (2973);

— (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Fabbri.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Mercoledì 7 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sull'ordinamento scolastico (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2908-B) — Relatore: Racchetti.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori GRONCHI ed altri: Contributi per il funzionamento e l'ordinaria manutenzione della casa internazionale dello studente gestita dal Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti (CIVIS) (2963) — Relatore: Lettieri — (*Parere della V Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 7 aprile, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

Senatori TRABUCCHI e FORMICA: Concessione di contributi per investimenti alle aziende pubbliche di trasporto (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3212) — Relatore: Azimonti — (*Parere della II e della V Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Autorizzazione di un'ulteriore spesa per la costruzione della ferrovia metropolitana di Roma da piazza Risorgimento a Termini e ad Osteria del Curato (3230) — Relatore: Querci — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1970 (secondo provvedimento) (*Approvato dal Senato della Repubblica*) (3231) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Bassi Aldo.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Mercoledì 7 aprile, ore 9,30.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SULLA POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1970 (*Secondo provvedimento*) (*Approvato dal Senato*) (3231) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Truzzi.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Mercoledì 7 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1970 (secondo provvedimento) (*Approvato dal Senato*) (3231) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Erminero.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

RAFFAELLI ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528) — (*Parere della II, della IV, della V, della IX e della XI Commissione*);

GRASSI BERTAZZI: Sospensione del rilascio delle licenze di commercio (924) — (*Parere della II, della IV, della V, della IX e della XI Commissione*);

ORIGLIA ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118) — (*Parere della II, della IV, della V, della IX e XI Commissione*);

BALDANI GUERRA ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125) — (*Parere della II, della IV, della V, della IX e XI Commissione*);

SCOTTI ed altri: Disciplina del commercio (1237) — (*Parere della II, della IV, della V, della IX e XI Commissione*);

MONTI ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commer-

cio di vendita al pubblico (1339) — (*Parere della II, della V, della IX, della XI e della XIII Commissione*);

— Relatore: Helfer.

Mercoledì 7 aprile, ore 16,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

RAFFAELLI ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528) — (*Parere della II, della IV, della V, della IX e della XI Commissione*);

GRASSI BERTAZZI: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924) — (*Parere della II, della IV, della V, della IX e XI Commissione*);

ORIGLIA ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118) — (*Parere della II, della IV, della V, della IX e della XI Commissione*);

BALDANI GUERRA ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125) — (*Parere della II, della IV, della V, della IX e della XI Commissione*);

SCOTTI ed altri: Disciplina del commercio (1237) — (*Parere della II, della IV, della V, della IX e della XI Commissione*);

MONTI ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339) — (*Parere della II, della V, della IX, della XI e della XIII Commissione*);

— Relatore: Helfer.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Mercoledì 7 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipen-

denti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (2960) — Relatore: Pavone — (*Parere della V e della VI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (3199) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Borra.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Mercoledì 7 aprile, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica (2985) — Relatore: Foschi — (*Parere della V Commissione*);

Misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato da gas di scarico provenienti dagli autoveicoli equipaggiati con motori ad accensione comandata (*Approvato dal Senato*) (3127) — Relatore: Sorgi — (*Parere della III, della X e della XII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Delega al Governo ad emanare norme per la sicurezza e l'igiene del lavoro (2169);

ZANIBELLI ed altri: Delega al Governo ad emanare norme giuridiche in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (2543);

— (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Foschi.

Parere sul disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno

finanziario 1970 (Secondo provvedimento) (*Approvato dal Senato*) (3231) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Sorgi.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 21 aprile, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Elevazione da lire 7 miliardi a lire 10 miliardi del fondo speciale di riserva (fondo di dotazione) della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia (1669) — Relatore: Azzaro;

Aumento del fondo di dotazione del Banco di Sardegna (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2328) — Relatore: Azzaro — (*Parere della V Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Aumento del capitale sociale dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma (2964) — Relatore: Perdonà;

Aumento del capitale della Banca Nazionale del Lavoro (2965) — Relatore: Perdonà — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Proroga a favore dell'UNIRE dell'abbuono sui diritti erariali sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli e la riduzione dell'aliquota di tributo sulle scommesse accettate in occasione delle corse dei cani (3183) — Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della V e della XI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

Senatori SEGNANA ed altri: Conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche in circolazione a tasso inferiore e istituzione di un diritto di contingenza sui mutui concessi dalle sezioni autonome per il finanziamento

di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità. (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2889) — Relatore: Patrini — (*Parere della II Commissione*).

Esame della proposta di legge:

BONIFAZI ed altri: Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il contri-

buto dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1750, e successive modificazioni ed integrazioni (2994) — Relatore: Perdonà.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.